

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/901 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 per quanto riguarda le controparti centrali sottoposte alla vigilanza dell'Autorità dei centri di servizi finanziari internazionali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India in materia di controparti centrali sottoposte alla vigilanza, rispettivamente, del Securities and Exchange Board of India (SEBI) (nel seguito «SEBI») e della Reserve Bank of India (RBI) (nel seguito «RBI») devono essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) Il 1° ottobre 2020 l'Autorità dei centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres Authority, nel seguito «IFSCA») ha rilevato dal SEBI la vigilanza delle controparti centrali stabilite presso i centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres, nel seguito «IFSC») dell'India. Inoltre, il 16 aprile 2021, la legge e i regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 hanno in parte cessato di applicarsi nei confronti degli IFSC. A partire da tale data le controparti centrali stabilite negli IFSC sono soggette all'applicazione dei Market Infrastructure Institutions Regulations del 2021 ⁽³⁾ (nel seguito i «regolamenti MII»), emanati dall'IFSCA sulla base dell'International Financial Services Centres Authority Act del 2019 ⁽⁴⁾, legge 50 del 2019 (nel seguito «legge IFSCA»). Tuttavia il Securities Contracts (Regulation) Act del 1956, legge 42 del 1956 ⁽⁵⁾ (nel seguito lo «SCRA»), è rimasto applicabile.
- (3) La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza dell'India applicabili alle controparti centrali stabilite negli IFSC dovrebbe basarsi non solo su un'analisi comparativa in termini astratti dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a dette controparti centrali, ma anche su una valutazione degli effetti di tali requisiti. Tale valutazione dovrebbe verificare l'idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni dei mercati finanziari in cui operano le controparti centrali stabilite negli IFSC. Al fine di assicurare un'attenuazione adeguata dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
- (4) L'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38).

⁽³⁾ Gazzetta dell'India n. 179] del 16.4.2021, pag. 1, 2310 GI/2021.

⁽⁴⁾ Gazzetta dell'India n. 74] del 20.12.2019, pag. 1.

⁽⁵⁾ Gazzetta dell'India, edizione straordinaria del 1957, parte II, sezione 3, pag. 549.

